



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO»
CHIETI - PESCARA

Allegato A

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA

TRA

Cristalfarma S.r.l. (di seguito denominato "Committente"), con sede legale in Milano, alla Via San Giuseppe Cottolengo, 15 - 20143, (C.F./P. IVA 04342060961), in persona della Dr.ssa Maria Cristina Gaia Del Bono, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, nata a Milano il 30/12/1967, domiciliato per la carica presso la sede sociale in Via San Giuseppe Cottolengo, 15 Milano

E

il Dipartimento di Farmacia dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara (di seguito denominato "Dipartimento") con sede in Chieti, alla via dei Vestini, n. 31 (C.F. 93002750698/P.IVA 01335970693), in persona del Dr. Nicola D'Adamio, nato a Dogliola (CH) il 18/1/1963 (CF. DDMNCL63A18D315Q), in qualità di Responsabile Divisione Dipartimenti Area psicologica, neuroscientifica e farmaceutica (breviter RDD), domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento di Farmacia;

PREMESSO CHE

il Committente e il Dipartimento intendono instaurare un rapporto di ricerca commissionata, nel quale le attività di studio e ricerca condotte dal Dipartimento possano integrare, con l'utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le corrispondenti attività poste in essere dal Committente nel prevalente interesse di quest'ultimo;
il presente contratto regola le attività di cui all'art.3, lettera c) (ovvero e), ovvero f)) del Regolamento per la disciplina delle attività per conto terzi dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara (di seguito "Regolamento"), che il Committente dichiara di conoscere integralmente;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Finalità della ricerca commissionata

Il Committente e il Dipartimento si propongono di conseguire un collegamento tra la realtà accademica e quella imprenditoriale, nel prevalente interesse del Committente.

Articolo 2 - Oggetto della ricerca commissionata

Il Committente affida al Dipartimento le attività descritte nell'Allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente contratto. Nello specifico il Committente affida all'Università, che accetta, l'esecuzione della seguente attività conto terzi come prestazione di ricerca avente ad oggetto: **Studio e Caratterizzazione di 5 specie botaniche**. La finalità sarà quella di realizzare dossier di estratto caratterizzati su specifici meccanismi d'azioni afferenti al comparto CNS (Central Nervous System) e GI (Gastrointestinal).

I risultati saranno consegnati al Committente a conclusione dell'attività in oggetto.

L'attività sperimentale si articolerà nelle seguenti fasi:

1) studio della letteratura scientifica esistente per individuare i target potenziali e selezionare i target meccanicistici innovativi di patologia 2) studio in Network Pharmacology e Docking per la valutazione delle applicazioni di interesse 3) studio farmacologico su target di malattia e meccanicistici.



La consulenza esterna, in particolare qualora equivalente od assimilabile ad attività professionale, potrà essere svolta dal Dipartimento nel suo insieme quale complesso organizzato di più prestazioni e pertanto ad esclusive responsabilità, competenza e firma del RAD. In nessun caso il singolo docente può svolgere attività anche soltanto assimilabili od equivalenti a prestazioni libero professionali in ragione del presente atto.

I dettagli tecnici dell'oggetto della ricerca vengono esplicitati nell'allegato A (documento tecnico) che è parte integrante del presente Contratto.

Articolo 3 - Responsabili del contratto di ricerca commissionata

Il Dipartimento indica quale proprio referente del presente contratto il Prof. Claudio Ferrante. I responsabili scientifici del presente contratto per conto del Dipartimento sono i Proff. Claudio Ferrante e Luigi Menghini. Membri del gruppo di lavoro sono inoltre i Proff. Luigi Brunetti, Annalisa Chiavaroli e Giustino Orlando e le Dott.sse Simonetta Cristina Di Simone, Maria Loreta Libero ed Alessandra Acquaviva.

Il Committente indica quale proprio referente e responsabile del presente contratto il dott. Francesco Bonomo, responsabile scientifico di Cristalfarma S.r.l.

I responsabili del contratto assicurano il corretto svolgimento del contratto e, in particolare, il rispetto della previsione di cui al precedente articolo 2, comma 2.

Articolo 4 – Durata e rinnovo

Il presente contratto ha durata di 12 mesi a partire dalla data di stipula e non sarà rinnovato alla scadenza. Nel caso in cui, a fronte di relazioni intermedie alla fine di ciascun check-point per come indicato in allegato A, fosse evidente, giustificata e per cause non imputabili al Dipartimento la necessità di ripercorrere il processo, la Committente procederà con la redazione di un "addendum" al presente contratto per definire la nuova tempistica di chiusura progetto.

Articolo 5 – Accesso alle strutture, utilizzo di attrezzature e responsabilità

L'attività di ricerca sarà svolta presso i laboratori di Biologia Farmaceutica (III livello edificio A) e Farmacologia (IV livello edificio A) del Dipartimento di Farmacia. Non sono previsti accessi ai laboratori ed utilizzo delle relative attrezzature da parte del Committente.

Articolo 6 – Proprietà intellettuale ed industriale/utilizzo nome e logo dell'Università

Qualora dall'esecuzione della prestazione oggetto del presente contratto derivino risultati innovativi brevettabili o risultati innovativi altrimenti tutelabili ai sensi del Codice della Proprietà Industriale o della legge sul diritto d'autore, il regime della proprietà intellettuale o industriale è regolato nel modo seguente:

viene riservata al Committente l'autonoma e piena proprietà e facoltà di sfruttamento economico in Italia e all'Estero senza limiti temporali di tutte le cognizioni, ancorché non brevettabili, nonché dei brevetti o di ogni altro diritto di privativa industriale risultanti dall'attività oggetto del presente contratto. Nel caso in cui l'esecuzione della ricerca portasse al deposito di domande di brevetto, il Committente avrà la facoltà di chiedere a nome proprio il brevetto dei risultati in Italia e all'estero sopportandone le relative spese. In tal caso,



l'Università (Università, e/o parte dei singoli docenti o ricercatori) sarà tenuta, esclusivamente nei confronti del Committente, a fornire allo stesso tutta la documentazione scientifica necessaria per l'ottenimento dei suddetti brevetti, prevedendo che siano inseriti nel brevetto i responsabili e i coordinatori scientifici del progetto, o eventuale altro personale che abbia svolto attività di ricerca nel medesimo progetto.

La disciplina sui diritti di proprietà intellettuale ed industriale, sulla utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati, sull'utilizzo del nome e del logo dell'Università, è determinata dalle disposizioni del Regolamento. L'Università (Università, e/o parte dei singoli docenti o ricercatori) non potrà chiedere al Committente, nel caso di brevettabilità dei risultati conseguiti, alcun compenso per qualsivoglia titolo in aggiunta a quello previsto dall'art. 7 del presente contratto. Il Committente, secondo quanto specificato sopra, potrà utilizzare i risultati derivanti dall'attività in oggetto del presente contratto concordandone con i docenti referenti le modalità di disseminazione e di comunicazione che deve sempre includere la citazione dell'Università. I gruppi di ricerca di Biologia Farmaceutica e Farmacologia saranno parte attiva del processo di divulgazione dei risultati ottenuti. I diritti morali relativi ai predetti risultati spetta a chi ha realizzato l'innovazione. E' fatto obbligo di citare l'afferenza all'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara degli inventori o autori.

Entrambi i contraenti stabiliscono di avere pieno diritto d'uso in ordine alla pubblicazione e divulgazione dei risultati dell'attività scientifica nel rispetto delle seguenti modalità:

l'Università nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e previa autorizzazione del Committente potrà utilizzare i risultati per pubblicazioni scientifiche concordandone con il Committente i contenuti e riconoscendo il contributo scientifico dei ricercatori coinvolti nella ricerca. L'Università, sempre in accordo con il Committente, può far riferimento all'attività per trarne argomenti di tesi di laurea e/o dottorato e dare luogo a pubblicazioni scientifiche.

Il Committente può utilizzare il nome ed il logo dell'Università per presentazione in sede congressuale e lavorativa, avendo cura di riportare l'affiliazione ed i nominativi dei docenti e ricercatori coinvolti.

Articolo 7 – Corrispettivo

Per le attività di cui al precedente art. 2 il Committente Cristalfarma S.r.l. riconosce al Dipartimento un corrispettivo omnicomprensivo pari a *(ovvero "variabile a seconda delle attività svolte e comunque non superiore a € 20.000,00 (Ventimila,00) + Iva con aliquota al 22%.*

Il Committente verserà il corrispettivo alla consegna della relazione finale del lavoro svolto

Il corrispettivo è determinato secondo le previsioni in merito contenute nel Regolamento.

Articolo 8 – Modalità di fatturazione

Il Dipartimento, per la corresponsione del corrispettivo di cui al precedente articolo 7, emetterà fattura secondo le scadenze concordate tra le parti, da liquidare entro 30 giorni dall'emissione.

Articolo 9 – Riservatezza

Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi le informazioni, i dati, le notizie e i documenti di carattere riservato di cui vengano a conoscenza in forza del presente contratto.



Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

Le parti concordano di provvedere al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente contratto ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e dal Regolamento UE 679/2016, unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Articolo 11 – Ottemperanza all' art. 5 della Legge 31 maggio 2022, n. 62.

I dati personali e relativi al trasferimento di valori verranno pubblicati sul registro pubblico telematico denominato "Sanità trasparente", ai sensi dell'art. 5 della Legge 31 maggio 2022, n. 62.

I dati relativi ai trasferimenti di valore verranno altresì pubblicati sul sito web della Società (www.cristalfarma.com) per adempiere alle prescrizioni del Codice Deontologico Farindustria. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, L. 62/2022 è ammesso il riutilizzo dei dati pubblicati nel registro pubblico telematico in termini compatibili con gli scopi originari per i quali le stesse informazioni sono state raccolte dal Ministero della Salute; inoltre, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, L. 62/2022, con la stipulazione delle convenzioni o degli accordi, s'intende prestato il consenso alla pubblicità e al trattamento dei dati.

Articolo 12 – Gestione delle controversie

Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi contestazione dovesse insorgere sulla interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto. Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, la relativa controversia giudiziaria sarà di competenza del Foro di Chieti.

Art. 13 – Responsabilità amministrativa del Contraente e Clausola di legalità

Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i. e della legge 190/2012 e s.m.i.

Il Committente e il Dipartimento dichiarano di aver preso visione ed accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottati e consultabili: (i) nel sito web dell'Ateneo alla pagina Amministrazione trasparente, (ii) nel sito web di Cristalfarma al seguente link <https://www.cristalfarma.com/it/chi-siamo/responsabilita.html>

Entrambe le parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione del presente contratto.

Art. 14 – Risoluzione

In caso di inadempimento di una delle parti dagli obblighi derivanti dal presente contratto, lo stesso potrà risolversi, a seguito di diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 C.C..



Trovano in tal caso applicazione gli articoli previsti al Capo XIV, libro Quarto, del Codice Civile in quanto applicabili.

Articolo 15 – Registrazione e spese

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art.4, Tariffa, Parte Seconda, allegata al medesimo decreto. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico del Committente.

(Se il Contraente è un Ente pubblico inserire la seguente dicitura:

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 241/1990. L'imposta di bollo in questi casi è assolta ai sensi del Decreto del Ministero per l'Economia e Finanze del 17/06/2014).

Chieti, li _____

Il Committente

Il Responsabile amministrativo della struttura

Il Responsabile scientifico dell'attività
